



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione

n° 66

del 20/05/2013

Oggetto: Adozione schema di protocollo di intesa con Istituti Scolastici Comprensivi .-

L'anno duemilatredici, addì venti del mese di maggio alle ore 09:30 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano	X	
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano	X	
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora	X	
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano	X	
8	BELLINI GIANNI	Sindaco Semproniano		X
			7	1

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 7 – Assenti 1 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Sig. FRANCI CLAUDIO, nella sua qualità di Sindaco del Comune con più abitanti dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA

PREMESSO

CHE i Comuni dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana esercitano in modo associato tramite la stessa la funzione fondamentale "Edilizia scolastica ed organizzazione e gestione dei servizi scolastici".

CHE in virtù di quanto sopra è stata organizzata presso l'Unione una Struttura Unica Amministrativa con le competenze previste all'art. 17 comma 1 della L.R. 68/2011 composta di unità di back-office e di front-office, con variazione dell'organigramma provvisorio dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

PREMESSO ALTRESÌ:

- che l'approvazione della legge costituzionale n. 3/2001 disegna un nuovo quadro normativo, in particolare per quanto concerne l'*autonomia scolastica* e l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, che si esprimono, sulla base del principio di sussidiarietà, attraverso forme di rapporto tra le due istituzioni quali l'accordo, la concertazione e la gestione associata;
- che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano e le Istituzioni Scolastiche Statali, comprensive dei tre ordini di scuola - infanzia, primaria, secondaria di 1° grado -, ritengono opportuno procedere ad una ottimale integrazione delle reciproche azioni, attraverso la stipula di un protocollo d'intesa;
- che permane l'esigenza di privilegiare gli interventi sul complesso della rete di scuole pubbliche, rispetto alle singole strutture, al fine di pervenire ad omogenei ed elevati livelli di qualità dell'offerta formativa su tutto il territorio;
- che l'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche rende necessario estendere tale principio anche alla gestione degli interventi previsti dall'art. 3 della legge 23/1996;
- che il protocollo d'intesa è un proficuo strumento per la formalizzazione degli obiettivi e delle collaborazioni, in quanto consente lo snellimento delle procedure gestionali, pur nel rispetto delle competenze e delle autonomie delle Istituzioni interessate;
- che la scuola intende sviluppare la sua funzione di centro di raccordo e di promozione culturale nel contesto territoriale;
- che, in linea di principio, le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante di ogni istituzione scolastica: edifici scolastici funzionali, ben conservati e sicuri, contribuiscono notevolmente a qualificare l'offerta formativa del sistema scolastico cittadino;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 5, 9, 33 e 34;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativa alle Scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";

- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locale”, artt. 138 e 139;
- VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTA la legge 4/1999 “Disposizioni riguardanti il servizio mensa nelle scuole e la vigilanza degli alunni da parte dei docenti”
- VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267
- VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 settembre 2000 tra Ministero della Pubblica Istruzione, ANCI, UPI e Organizzazioni Sindacali per l’esercizio delle funzioni miste del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
“Lo Stato ha competenza esclusiva per la legislazione in materia di norme generali sull’istruzione e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
L’istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale, è materia di legislazione concorrente, in cui spetta alla Regione la potestà legislativa (Tranne che per la determinazione dei principi fondamentali)”
- VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e relative sequenze contrattuali 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008;
- VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

- VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”
- VISTO la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”
- VISTA la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche
- VISTA la D.P.G.R. Toscana 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm. recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32”
- VISTA la D.C.R. Toscana 17 aprile 2012, n. 32 che approva il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015
- VISTA la D.G.R. Toscana 4 giugno 2012, n. 494 “Diritto allo studio scolastico. Indirizzi per l’anno scolastico 2012-13”

CONSIDERATO che dall’ambito normativo sopra descritto emerge l’obbligo per i Comuni di sostenere nel limite delle disponibilità di bilancio alla:

- fornitura di edifici scolastici
- manutenzione ordinaria edifici scolastici
- manutenzione straordinaria edifici scolastici
- arredamento
- utenze elettriche
- acqua, gas, riscaldamento e relativi impianti tecnologici
- materiale didattico
- spese varie di ufficio (spese normali di gestione e spese di cancelleria)
- materiale di pulizia

Ed inoltre

- trasporto alunni
- mensa alunni
- mensa impianti nei limiti di legge
- sostegno agli alunni diversamente abili

CONSIDERATO che ognuno dei Comuni associati prima dell’attivazione dell’esercizio associato della funzione aveva disciplinato in modo autonomo e diverso il rapporto con gli istituti scolastici atto a regolare le suddette categorie di spesa.

CHE si rende necessario uniformare nel metodo e nel merito il rapporto dell’Unione dei Comuni con gli Istituti scolastici comprensivi, con competenze nel territorio, al fine di dare uniformità alle regole di comportamento, ordine sulla competenza al sostegno della spesa e maggiore certezza della stessa.

RITENUTO di stipulare con gli Istituti scolastici comprensivi un protocollo di intesa atto a regolare i rapporti di cui si è sopra trattato.

VISTO il documento “Protocollo di Intesa tra Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e gli Istituti scolastici comprensivi: I.S.C. “Vannini – Lazzaretti” di Castel del Piano, I.S.C. “M.Pratesi” di Santa Fiora, I.S.C. “Civitella Paganico” di Paganico, I.S.C. “Umberto I” di Pitigliano” predisposto dalla struttura unica amministrativa Funzione Istruzione Pubblica;

CONSIDERATO che sul testo del protocollo di intesa è stato sostenuto un confronto tra le parti interessate.

RITENUTO di procedere all’approvazione del documento.

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO che il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto; VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai consigli comunali e pubblicato sul BURT parte II, n. 45 del 07/11/2012 supplemento nr. 142;

CON VOTAZIONE UNANIME, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Atteso quanto alla parte narrativa del presente atto che si intende di seguito riportata ed approvata
- 1.2 di approvare, come in effetti con il presente atto approva il documento denominato “Protocollo di Intesa tra Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e gli Istituti scolastici comprensivi: I.S.C. “Vannini – Lazzaretti” di Castel del Piano, I.S.C. “M.Pratesi” di Santa Fiora, I.S.C. “Civitella Paganico” di Paganico, I.S.C. “Umberto I” di Pitigliano” composto di 17 articoli. Documento che unito in copia al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (All.A).
- 1.3 di dare mandato al Presidente pro-tempore dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana alla sottoscrizione del protocollo di intesa in nome e per conto della Unione stessa.
- 1.4 Di disporre, dopo la pubblicazione ordinaria del presente atto e la sottoscrizione del protocollo di intesa, la sua trasmissione ai Comuni al fine della previsione dei necessari stanziamenti di bilancio che ogni comune riterrà di prevedere rispetto agli impegni regolati dal protocollo che dovranno essere trasferiti all’Unione.
- 1.5 Di dichiarare il presente atto, per l’urgenza immediatamente eseguibile, con il voto unanime dei presenti e votanti che segue a separata ed apposita votazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA DELLA UNIONE

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETARIO

OGGETTO: Adozione schema di protocollo di intesa con Istituti Scolastici Comprensivi .-

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

I RESPONSABILI

- COPPI ALDO
- PAPALINI CESARE
- PELLEGRINI
GIORGIO
- PUPPOLA STEFANO
- BALOCCHI
ALBERTO

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

L'ISTRUTTORE
ADDETTO ALLA
U.O.SEMPLICE
RAGIONERIA

Petrelli Brunati
Antonella

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere sulla copertura finanziaria

Favorevole Sfavorevole _____

Data _____ Firma _____

COPPI ALDO

Per quanto concerne la regolarità contabile:

Favorevole Sfavorevole _____

		Data _____ Firma _____
--	--	------------------------

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

**L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA**

Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano

e

gli **ISTITUTI SCOLASTICI COMPRESIVI** di seguito elencati:

I.S.C. "VANNINI-LAZZARETTI" di Castel del Piano

"M.PRATESI" di Santa Fiora

I.S.C. "CIVITELLA PAGANICO" di Paganico

I.S.C. "UMBERTO I" di Pitigliano

Premesso:

- che l'approvazione della legge costituzionale n. 3/2001 disegna un nuovo quadro normativo, in particolare per quanto concerne l'*autonomia scolastica* e l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative, che si esprimono, sulla base del principio di sussidiarietà, attraverso forme di rapporto tra le due istituzioni quali l'accordo, la concertazione e la gestione associata;
- che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano e le Istituzioni Scolastiche Statali, comprensive dei tre ordini di scuola - infanzia, primaria, secondaria di 1° grado -, ritengono opportuno procedere ad una ottimale integrazione delle reciproche azioni, attraverso la stipula del presente protocollo d'intesa;
- che permane l'esigenza di privilegiare gli interventi sul complesso della rete di scuole pubbliche, rispetto alle singole strutture, al fine di pervenire ad omogenei ed elevati livelli di qualità dell'offerta formativa su tutto il territorio;
- che l'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche rende necessario estendere tale principio anche alla gestione degli interventi previsti dall'art. 3 della legge 23/1996;
- che il protocollo d'intesa è un proficuo strumento per la formalizzazione degli obiettivi e delle collaborazioni, in quanto consente lo snellimento delle procedure gestionali, pur nel rispetto delle competenze e delle autonomie delle Istituzioni interessate;
- che la scuola intende sviluppare la sua funzione di centro di raccordo e di promozione culturale nel contesto territoriale;
- che, in linea di principio, le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante di ogni istituzione scolastica: edifici scolastici funzionali, ben conservati e sicuri, contribuiscono notevolmente a qualificare l'offerta formativa del sistema scolastico cittadino;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 5, 9, 33 e 34;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativa alle Scuole di ogni ordine e grado";

- VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica”;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locale”, artt. 138 e 139;
- VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTA la legge 4/1999 “Disposizioni riguardanti il servizio mensa nelle scuole e la vigilanza degli alunni da parte dei docenti”
- VISTA la Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 agosto 2000, n. 267
- VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 12 settembre 2000 tra Ministero della Pubblica Istruzione, ANCI, UPI e Organizzazioni Sindacali per l’esercizio delle funzioni miste del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
“Lo Stato ha competenza esclusiva per la legislazione in materia di norme generali sull’istruzione e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
L’istruzione, fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale, è materia di legislazione concorrente, in cui spetta alla Regione la potestà legislativa (Tranne che per la determinazione dei principi fondamentali)”
- VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e relative sequenze contrattuali 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008;
- VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”
- VISTO e dalla il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, Legge 6 agosto 2008, n. 133”
- VISTO la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”
- VISTA la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche
- VISTA la D.P.G.R. Toscana 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm. recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n.32”
- VISTA la D.C.R. Toscana 17 aprile 2012, n. 32 che approva il Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI) 2012-2015
- VISTA la D.G.R. Toscana 4 giugno 2012, n. 494 “Diritto allo studio scolastico. Indirizzi per l’anno scolastico 2012-13”

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante dell’accordo e ne specificano i presupposti.

Art. 2 (Finalità e oggetto della convenzione)

Le istituzioni firmatarie del Protocollo di Intesa, con la stipula del presente atto, riconoscono la pari dignità e autonomia di ogni ente e individuano nella concertazione e nel coordinamento gli strumenti privilegiati di rapporto. Le parti convengono inoltre sulla necessità di procedere ad una maggiore integrazione delle azioni dei Comuni associati nelle Unioni e degli Istituti scolastici, privilegiando modalità di confronto e di esecuzione delle attività da parte del sistema scolastico territoriale, più dirette e autonome, ma omogenee dal punto di vista organizzativo e programmatico. Il Protocollo si propone altresì di delegare, mediante il trasferimento economico, le competenze di seguito specificate, poste a carico dei Comuni dall’art. 3 della Legge n. 23/1996, le parti s’impegnano, pertanto, a procedere ed a operare, nel rispetto delle specifiche aree di competenza e nella piena assunzione delle rispettive responsabilità, per offrire ai cittadini servizi adeguati e di qualità.

L'accordo ha per oggetto le seguenti materie:

- sostegno al Piani dell'Offerta Formativa
- calendario e orario scolastico
- servizi per il diritto allo studio
 - trasporto
 - refezione
 - prevenzione del disagio e sostegno all'integrazione alunni diversamente abili
- manutenzione edifici scolastici
- utenze
- arredi, attrezzature e strumentazioni
- spese varie di ufficio e di gestione

Art. 3 **(Ambito territoriale)**

L'ambito territoriale di riferimento è quello dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (di seguito denominata Unione). I plessi che sono ubicati all'interno del territorio dell'Unione sono inclusi negli accordi contenuti nel presente protocollo anche se appartengono ad un Istituto Scolastico con sede fuori dal territorio dell'Unione.

Art. 4 **(Soggetti)**

I soggetti componenti nella presente intesa sono il Presidente pro-tempore dell'Unione o suo delegato quale rappresentante dell'Unione e i Dirigenti pro-tempore degli Istituti Scolastici Comprensivi "Vannini-Lazzaretti" di Castel del Piano, "M.Pratesi" di Santa Fiora, "Civitella Paganico" di Paganico e "Umberto I" di Pitigliano, che vi aderiscono in qualità di legali rappresentanti delle rispettive Istituzioni, per i plessi ricadenti all'interno del territorio dell'Unione.

Art. 5 **(Sostegno ai Piani dell'Offerta Formativa)**

1. L'Unione sostiene le finalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa attraverso le specifiche misure previste dal Piano di Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con D.G.R.T. 17 aprile 2012, n. 32, di cui all'art. 31 della L.R. Toscana 26 luglio 2002, n. 32.

2. Tale sostegno avviene nel rispetto della governance territoriale, definita dal protocollo d'Intesa ANCI, UPI, UNCEM approvato con D.G.R.T. n. 505 del 31.05.2004 e dal PIGI 2012/2015, dalla quale deve emergere la programmazione unitaria ed integrata a livello di zona definita dal Piano Educativo di Zona (PEZ), attivando le misure previste dalle delibere regionali di approvazione delle linee guida per i rispettivi periodi di riferimento e compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 6 **(Calendario e orario scolastico)**

1. Nel rispetto dell'autonomia scolastica è di competenza del Consiglio d'Istituto stabilire il calendario scolastico che deve essere concordato con l'Unione, al fine di predisporre i servizi essenziali tra cui quello di trasporto scolastico, mensa e di ogni altra attività necessaria al buon funzionamento delle strutture scolastiche, la programmazione degli interventi di manutenzione e l'organizzazione del personale, comunale e scolastico, adibito ai servizi scolastici.

2. L'orario scolastico e l'articolazione della settimana delle scuole di ogni ordine e grado sono di competenza dell'Istituto e devono essere preventivamente concordati con l'Unione al fine di

verificarne la praticabilità, la rispondenza con le risorse economiche e umane soprattutto per ciò che concerne i servizi previsti dalle norme per il diritto allo studio

Art. 7
(Servizi per il diritto allo studio)

1. L'Unione, richiamata la normativa statale e regionale, garantisce a tutti gli alunni e alle loro

famiglie i servizi e le prestazioni necessarie per fruire pienamente del diritto allo studio inteso come effettiva rimozione degli ostacoli materiali che si frappongono all'accesso a tutti i livelli di istruzione.

2. In particolare fornisce:

- servizio di trasporto scolastico
- servizio di refezione scolastica
- prevenzione del disagio minorile e sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili (con esclusione delle competenze del personale docente, non docente e del personale fornito dal SSN).

3. L'Istituto si impegna a segnalare al competente Ufficio dell'Unione ogni situazione di diritto e di eventuale precarietà e/o disagio degli alunni e delle loro famiglie, per accedere alle prestazioni erogate dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, ai sensi della normativa sul diritto allo studio.

Art. 8
(Servizio di trasporto)

1. L'Unione, in base alle effettive esigenze degli utenti e compatibilmente con mezzi e risorse finanziarie, definisce annualmente il Piano per il trasporto scolastico, concordando con gli Istituti Comprensivi gli orari dei servizi.

2. L'Unione sostiene le scuole che organizzano uscite didattiche nell'ambito della loro Offerta Formativa, mettendo a disposizione, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, risorse e mezzi definiti con apposito accordo.

3. Le risorse economiche che verranno destinate alle uscite didattiche, verranno trasferite agli Istituti Comprensivi che dovranno gestirle direttamente.

La quantificazione delle somme ed il successivo trasferimento avverrà a presentazione del programma annuale delle uscite didattiche, che dovrà essere presentato entro il mese di novembre di ogni anno, pena la non concessione dei fondi.

Art. 9
(Servizio di refezione scolastica)

1. L'Unione provvede, affidandolo a terzi, alla realizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica a favore degli alunni e del personale scolastico, secondo le modalità contrattualmente previste e, comunque, nei limiti previsti dalla legge nazionali.

L'Unione si obbliga ad assicurare il rispetto della normativa vigente per il rispetto delle norme di igiene e sicurezza.

2. L'Unione provvede tramite il/i concessionario/i alla preparazione e all'eventuale trasporto presso i plessi scolastici dei pasti per gli alunni e per il personale della scuola che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché alle sotto elencate competenze:

- preparazione pasti;
- predisposizione del refettorio;
- preparazione dei tavoli per i pasti;
- scodella mento e distribuzione dei pasti;
- pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;
- lavaggio e riordino delle stoviglie;
- gestione dei rifiuti

3. Le Istituzioni scolastiche provvedono:

- pulizia dei locali adibiti a refettorio, compreso il materiale;
- alla comunicazione giornaliera, entro le ore 9:30, al concessionario del servizio del numero, della tipologia dei pasti, del nominativo degli alunni con diete speciali, secondo le modalità organizzative concordate con lo stesso. Eventuali variazioni, successive a tale orario, non potranno essere prese in considerazione;
- alla trasmissione, al termine di ogni mese, all'Ufficio Scuola avente sede nel Comune ove è ubicata la scuola interessata, delle schede nominative e giornaliere di rilevazione delle presenze a mensa, sia degli utenti che del personale scolastico, firmate dal rilevatore dei dati;
- l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze;
Si conviene che per assistenza si intendono tutte quelle attività educative rivolte agli alunni, comprese anche le operazioni di aiuto nella consumazione del pasto (sbucciatura frutta, tagli delle pietanze, miscita delle bevande).

Qualora l'Unione valutasse l'introduzione di tecnologie per la prenotazione telematica dei pasti, potrà avvalersi del personale della scuola, debitamente formato, previa stipula di specifico accordo con l'Istituzione scolastica.

4. In caso di eccedenza di domande di fruizione del servizio rispetto alla capienza delle strutture, le parti si impegnano ad individuare apposite modalità organizzative per soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

5. Al fine di promuovere azioni di controllo e verifica operano le direttive fissate dal Regolamento dell'Unione per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Mensa.

La Commissione mensa è organo propositivo e consultivo, che esercita un ruolo di collegamento tra l'Unione, l'Istituto scolastico, l'Azienda Sanitaria Locale e l'utenza, allo scopo di monitorare il servizio di refezione scolastica.

Art. 10

(Prevenzione del disagio minorile e sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili)

1. Le istituzioni scolastiche, per contrastare e contenere situazioni di disagio e di disabilità, segnalano all'Unione, in forma scritta, a cura del Dirigente Scolastico, le situazioni di alunni in condizioni di difficoltà tali da ostacolare il perseguimento del successo scolastico e per i quali si ritiene di costruire un progetto integrato di intervento tra scuole e servizi.

2. Le parti si impegnano a concordare incontri periodici relativamente alle situazioni conosciute e/o in fase di osservazione per lo scambio di informazioni e la progettazione degli interventi di reciproca competenza nel limite delle risorse e nell'ambito del quadro delle iniziative descritte nel successivo comma.

3. L'assistenza ad alunni con disabilità o in condizioni di disagio fisico, psichico e sociale è assicurata nell'ambito della normativa costituita dalla legge 5 agosto 1992, n. 104, espressamente richiamata dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Tale intervento, in attuazione del principio di cittadinanza sociale, assicura l'assistenza specialistica in relazione al Piano Educativo Individualizzato (PEI)

redatto dal servizio sociale competente. L'intervento è sostenuto con le risorse del bilancio relative e/o delle risorse all'uopo destinate dalla Conferenze per l'Educazione nell'ambito del Piano Educativo di Zona, di cui alla DGR Toscana attuativa della L.R. Toscana n. 32/2000.

L'assistenza igienico-personale è garantita dalle Istituzioni scolastiche attraverso il proprio personale ausiliario

Art. 11

(Manutenzione degli edifici scolastici)

1. Le parti convengono che gli edifici scolastici funzionali, ben conservati e sicuri contribuiscono notevolmente a qualificare l'Offerta Formativa del sistema scolastico italiano.
2. L'Unione interviene nella manutenzione ordinaria degli edifici scolastici al fine di garantirne la funzionalità e la sicurezza, fatto salvo quanto disposto dalla deliberazione Giunta n. 111 del 25.08.2012 e fino a validità della stessa.

Art. 12

Utenze

1. Sono di competenza dell'Unione tutte le spese relative all'allacciamento, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, elettrici, idraulici, nonché al pagamento dei relativi consumi.
2. Sono compresi tra i consumi a carico dell'Unione quelli relativi alle utenze telefoniche per i servizi di direzione, di segreteria amministrativa finalizzata all'attività didattica.
3. È compito dell'Istituto Comprensivo assicurare, richiamando il principio della buona amministrazione, un corretto utilizzo di tali utenze, allo scopo di ridurre i costi di gestione e di evitarne un utilizzo improprio. L'Unione si riserva di monitorare le spese, tra cui quelle telefoniche, e in caso di utilizzo non autorizzato, di chiedere all'Istituto Scolastico eventuali rimborsi per danni e/o abusi.
4. Relativamente alle spese telefoniche le istituzioni scolastiche danno atto che sono a carico dell'Unione esclusivamente le spese di servizio. Le Istituzioni, quindi, si impegnano pertanto ad effettuare sistematici controlli sul corretto uso dei telefoni ed a comunicarne gli esiti all'Unione dei Comuni. L'Unione avvertirà con sollecitudine l'Istituzione scolastica interessata qualora rilevi consumi anomali. In tal caso l'istituzione scolastica interessata si impegna ad espletare tutto quanto necessario per individuare le cause della disfunzione e prevenirne il ripetersi.
5. Le Istituzioni Scolastiche si impegnano, altresì, a vigilare sull'uso corretto ed economico dell'energia elettrica e del riscaldamento.

Art. 13

(Arredi, attrezzature e strumentazioni)

1. È compito dell'Unione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e previa approvazione di un piano comprensoriale e complessivo per anno solare, predisporre gli acquisti e le forniture di arredi e attrezzature per assicurare il normale funzionamento delle attività scolastiche.
2. Annualmente gli Istituti Scolastici predispongono un elenco delle richieste, in ordine di priorità, da consegnare entro il mese di giugno al competente Ufficio dell'Unione. Le richieste di intervento saranno analizzate congiuntamente dai competenti uffici dell'Unione e dell'Istituto Scolastico e, successivamente, saranno predisposti, gli atti amministrativi per l'iscrizione nel bilancio di previsione dell'anno successivo.
3. Arredi, attrezzature e strumenti sono inventariati e sono di proprietà dell'Unione, che li affida in comodato all'Istituto Comprensivo, che ne risponde nei casi di danneggiamento o di improprio utilizzo.
4. Al fine di facilitare l'accesso ad internet nelle scuole, l'Unione sostiene gli oneri relativi alla connessione su banda larga al fine di incentivare l'uso di nuove tecnologie per l'insegnamento, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

Art. 14

(Spese varie d'ufficio e spese di gestione)

1. L'Unione provvede a costituire, annualmente, un fondo economico che troverà imputazione nel bilancio dell'Unione e verrà trasferito alle Istituzioni Scolastiche secondo le seguenti modalità:

- 50% entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse stanziare dai Comuni;
- 50% entro 30 giorni dalla presentazione di rendiconto con indicazione analitica delle spese sostenute con il contributo erogato, da copia delle fatture, ricevute o quietanze relative a tutte le spese effettuate.

2. Il predetto fondo è destinato alle spese relative all'acquisto di materiale di cancelleria, dei registri, degli stampati di legge, del materiale didattico, per le spese varie d'ufficio, manutenzione, riparazione e gestione della strumentazione tecnologica nonché gli acquisti di materiali per il loro funzionamento, secondo gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente per i diversi ordini di scuola.

Il fondo forfettario messo a disposizione degli Istituti scolastici verrà ripartito secondo i seguenti criteri:

- numero degli alunni
- numero dei plessi scolastici

La somma che verrà complessivamente erogata è quantificata sulla base del bilancio anno 2013 e 2014.

Le somme non utilizzate dalle Istituzioni Scolastiche nel periodo di validità del presente Protocollo d'Intesa saranno considerate quale acconto sui futuri stanziamenti.

Art. 15

(Convenzioni)

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente documento, l'intesa sottoscritta costituisce atto di coprogrammazione. Per gli interventi da realizzarsi con enti terzi, l'Unione e l'Istituto o gli Istituti scolastici interessati stipuleranno apposite convenzioni.

Art. 16

(Risorse finanziarie)

1. Per tutti gli interventi previsti deve essere garantita la copertura finanziaria.

Art. 17

(Validità e durata del Protocollo)

Il presente protocollo d'intesa decorrerà dalla data di stipula e avrà durata di anni 2.

Le parti si impegnano ad integrarlo o modificarlo, anche prima della scadenza, qualora norme o particolari esigenze lo renderanno necessario e/o opportuno.

Potrà essere tacitamente rinnovato qualora una delle parti nei sei mesi prima della scadenza non ne chieda la risoluzione.

Arcidosso,

Letto, approvato e sottoscritto

I DIRIGENTI SCOLASTICI

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto CLAUDIO FRANCI

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana¹, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal al.....

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio ile defissa il senza seguito di reclami ed opposizioni

Arcidosso li

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno per decorrenza dei termini, dopo il Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

**IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI**

¹ <http://www.cm-amiata.gr.it>

